IL CONTROLLO UFFICIALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE NEL TRASPORTO

Regolamento 1/2005 : problematiche relative agli animali non trasportabili

17 – 18 maggio 2012
Sala Auditorium
Modena

Giuseppe Diegoli
Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti
Regione Emilia Romagna

Fra i vari settori, quello del trasporto è sicuramente uno dei più controversi per quanto concerne il benessere degli animali

Le verifiche dei Servizi Veterinari Europei nel passato non hanno adeguatamente garantito le condizioni di benessere nei trasporti

I trasportatori per evitare il rischio di interrompere la attività hanno optato per controlli più restrittivi (satellitare, giornale di viaggio)

REGIONE EMILIA ROMAGNA 2010 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Animali trasportati (n. di capi)	1 Bovini	2 Suini	3 Piccoli Ruminanti	4 Equini	5 Volatili domestici e	6 Altre specie
a Da macello	NO	3.484.644	49.796	10.057	113.579.153	66.218
b Da esportazione	NO	3.060	0	43	3.564	1.324
c Importati per allevamento	NO	1.056	0	37	81.009	0
d Altri animali trasportati	NO	203.185	639	705	1.961.743	889.867
a+b+c+d		3.691.945	50.435	10.842	115.625.469	957.409

Numero delle ispezioni	1 Sui mezzi di trasporto	Numero di animali (indicare il n. di animali corrispondente al n. di mezzi di trasporto della colonna 1- non inserire il n. di partite)					
		2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli ruminanti	5 Equini	6 Volatili domestici e	7 Altre specie
a Durante il trasporto stradale	104	498	10.081	5.662	17	104.037	0
b Al luogo di arrivo	2.151	19.274	117.874	42.998	934	3.172.126	4.130
c1 Al mercato	2	81	0	0	0	0	0
c2 Al luogo di partenza	43	2.681	1.505	0	0	0	0
c3 Ai punti sosta	9	29	1.663	1.816	0	0	0
c4 Ai punti di trasferimento	0	0	0	0	0	0	0
a+b+c1+c2+c3+c4	2.309	22.563	131.123	50.476	951	3.276.163	4.130
d Controlli documentali	1.526	18.304	80.337	45.340	849	257.231	1.438

Numero di violazioni	1 Sui mezzi di trasporto	Numero di animali (indicare il n animali oggetto di violazione)					
		2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli	5 Equini	6 Volatili	7 Altre
a Durante il trasporto stradale	8	72	300	696	3	0	0
b Al luogo di arrivo	26	91	570	0	63	39.021	0
c1 Al mercato	0	0	0	0	0	0	0
c2 Al luogo di partenza	0	0	0	0	0	0	0
c3 Ai punti sosta	1	0	1.950	0	0	0	0
c4 Ai punti di trasferimento	0	0	0	0	0	0	0
a+b+c1+c2+c3+c4	35	163	2.820	696	66	39.021	0
d Controlli documentali	31	57	0	696	17	52.569	0

REGIONE EMILIA ROMAGNA: RAPPORTO ANNUALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Anno:2011

Animali trasportati (n. di capi)	1 Bovini	2 Suini	3 Piccoli Ruminanti	4 Equini	5 Volatili domestici e conigli	6 Altre specie
acello	0	3.462.455	54.277	7.504	94.066.072	6.371.305
portazione	0	910	0	5	2.826.973	176
tati per allevamento	0	11.649	0	0	2.400	0
nimali trasportati	0	484.986	796	568	1.096.012	349.395
d	0	3.960.000	55.073	8.077	97.991.457	6.720.876

Numero delle ispezioni	1 Sui mezzi di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati)	Numero di animali (indicare il n. di animali corrispondente al n. di mezzi di trasporto della colonna 1- non inserire il n. di partite)					
		2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli ruminanti	5 Equini	6 Volatili domestici e conigli	7 Altre specie
te il trasporto stradale	111	304	6.587	1.300	22	62.900	2
go di arrivo	1.396	7.506	71.213	856	495	1.945.696	94.000
ercato	2	60	0	0	0	0	0
ogo di partenza	45	548	1.800	0	5	40.000	4.300
unti sosta	15	380	480	978	0	0	0
unti di trasferimento	0	0	0	0	0	0	0
+c2+c3+c4	1.569	8.798	80.080	3.134	522	2.048.596	98.302
olli documentali il n. di mezzi di trasporto per i quali é trollato il corredo documentale)	1.721	15.647	81.844	27.958	444	364.657	5

Numero di violazioni	1 Sui mezzi di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati, che hanno presentato infrazioni)	Numero di animali (indicare il n animali oggetto di violazione)					
		2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli ruminanti	5 Equini	6 Volatili domestici e conigli	7 Altre specie
te il trasporto stradale	58	97	834	0	22	0	0
go di arrivo	16	37	440	0	23	8.354	0
ercato	0	0	0	0	0	0	0
ogo di partenza	1	0	0	0	1	0	0
unti sosta	0	0	0	0	0	0	0
unti di trasferimento	0	0	0	0	0	0	0
+c2+c3+c4	63	117	984	0	46	0	0
olli documentali il n. di mezzi di trasporto per i quali il documentale controllato ha to infrazioni)	30	28	0	700	220	51.352	0

Tutela del Benessere Animale nei trasporti

LISTA DEI TRASPORTATORI AUTORIZZATI e RELATIVI MEZZI (BREVI VIAGGI - AUTORIZZAZIONE TIPO 1 (S)
Totale Regione Emilia Romagna
666 Ditte
1101 Mezzi

LISTA DEI TRASPORTATORI AUTORIZZATI e RELATIVI MEZZI (LUNGHI VIAGGI - AUTORIZZAZIONI DI TIPO 2 (L)
Totale Regione Emilia Romagna
117 Ditte
299 Mezzi

Bovini macellazioni d'urgenza e morti in azienda

	Anno 2007	Anno 2008
Numero bovini morti in Azienda	16.837	18.217
Numero bovini abbattuti in Azienda per motivi di benessere /provvedimenti sanitari	127	188
Numero bovini macellati d'urgenza in azienda	31	55
Numero bovini macellati in Azienda per autoconsumo	1	1
Numero bovini giunti morti presso le strutture di macellazione	384	342
Numero bovini giunti presso le strutture di macellazione accompagnati da "attestazione di idoneità al trasporto per animali malati o feriti lievemente".	1.801	2.441

Bovini macellazioni d'urgenza e morti in azienda

2010	n° bovini morti in azienda	n° bovini macellati d'urgenza (in azienda)	n° bovini arrivati morti al macello	n° tot bovini non idonei al trasporto (al macello)	azioni intraprese punti 2 e 3
PC	2390	0	0	0	-
PR	37	0	18	0	-
RE	5148	1	18	0	-
MO	3287	0	354	11	4 sanzioni
BO	819	20	14	7	segnalazione all'AUSL
IMO	72	0	0	0	-
FE	558	16	0	0	-
RA	402	2	11	0	-
FO	239	0	0	0	-
CES	131	1	0	0	-
RN	6	16	0	0	-
	13089	**56**	**415**	**18**	

2011	n° bovini morti in azienda	n° bovini macellati d'urgenza (in azienda)	n° bovini arrivati morti al macello	n° tot bovini non idonei al trasporto (al macello)	azioni intraprese punti 2 e 3
PC	3076	11	0	11	-
PR	118	0	16	0	-
RE	4109	56	4	1	-
MO	2515	0	229	3	2 segnalazioni
BO	610	15	4	1	segnalazione all'AUSL
IMO	53	0	0	0	-
FE	403	29	0	0	-
RA	300	2	2	0	-
FO	170	0	0	0	-
CES	136	2	0	0	-
RN	**1**	**17**	**0**	**0**	**-**
	11491	**132**	**255**	**16**	

Tutela del Benessere Animale durante l'abbattimento al macello

Macello	Approval number	vacche	Totale Capi macellati	%
INALCA	**132 M**	**35605**	219030	16%
MACELLO DI PARMA	**218M**	**6619**	7523	88%
UNIPEG	**172 S**	**5693**	141785	4%

•

Il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004

A distanza di più di 7 anni dall'emanazione pone alcuni problemi che ancora non trovano risposte.

Nel trasporto l'autonomia regionale è sicuramente un limite, non possono esserci soluzioni locali

RegioneEmiliaRomagna

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
Modalità di trasporto animali non deambulanti

Idoneità al trasporto

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o sofferenze inutili.

2. Gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
Modalità di trasporto animali non deambulanti

c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente

d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato

e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km

f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quelli accompagnati dalla madre

g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

A L L E G A T O I

SPECIFICHE TECNICHE

CAPO I

IDONEITÀ AL TRASPORTO

3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;

Trasporto di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

Nota del 09 luglio 2007 Commissione chiarisce l'intendimento del legislatore

Non trasportabilità di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie che rendono l'animale non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto.

Patologie o problemi fisiologici elencati dal 1/2005, Allegato I, Capo I, punto 2. In questi casi, **il divieto di trasporto è inderogabile e quindi non può essere previsto neppure l'utilizzo di barelle, scivoli, carrelli o qualsiasi altro supporto che ne facilitino il carico .**

Trasporto di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

Per tali animali è valutabile esclusivamente la possibilità di:

- **macellazione d'urgenza** ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, qualora vengano ritenuti idonei ad entrare nella catena alimentare umana, e commercializzazione delle carni nel solo territorio nazionale, ovvero
- **abbattimento** utilizzando opportuni metodi eutanasici, con conseguente smaltimento delle carcasse ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 ed uscita di tali animali dalla filiera alimentare umana.

Trasporto di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

La valutazione della trasportabilità degli animali affinché il trasporto non sia causa di sofferenze addizionali, è invece richiesta per gli animali **affetti da lesioni o malattie lievi**, che sono tuttavia in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto e che rientrano quindi nelle tipologie di cui all'Allegato I, capo I, punto 3, comma a), del regolamento.

In tal caso il Medico veterinario, Ufficiale o Libero Professionista **compilerà l'apposita attestazione di trasporto proposta dal Ministero sulla base della propria professionalità ed a seguito delle considerazioni anamnestiche e cliniche del caso in esame**; tale documento dovrà accompagnare l'animale durante il trasporto.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla **protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate "**

Art. 7.

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla **protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate "**

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro

Alcuni disdicevoli esempi di Certificazioni Veterinarie

Anamnesi:

1. Impossibilità ad alzarsi
2. Prolasso dell’utero
3. Trauma
4. Paralisi post partum
5. Impossibilità alla stazione eretta
6. Stesso veterinario 5 certificati identici “artrite”
7. Frattura del bacino

RegioneEmiliaRomagna

5.3.4 Idoneità degli animali

Requisiti legali

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce che gli animali siano trasportati in condizioni tali da non esporli a lesioni o a sofferenze inutili, e che gli animali siano idonei per il viaggio previsto. L'articolo 6, paragrafo 3 prevede che i trasportatori effettuino il trasporto degli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento.

L'articolo 12 della direttiva 93/119/CE del Consiglio prevede che gli animali feriti o malati debbano essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, il loro trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente sempre che ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

Il regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione I, capo II C stabilisce che il veterinario ufficiale presso i macelli verifichi la conformità alle pertinenti norme UE relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

PROGETTO DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011
PER VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO

Risultati

La raccomandazione n. 3 del 2010 invitava l' Italia a intraprendere azioni del caso comminare le sanzioni previste in caso di accertamento di non conformità, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare relativamente al trasporto di animali non idonei e all'utilizzo di certificazioni fuorvianti o false a tale riguardo.

In risposta il Ministero della Salute ha richiamato i servizi veterinari delle regioni a un controllo più attento su l'idoneità degli animali per il trasporto (centri di carico, arrivo al macello)

Ha inoltre dichiarato che, entro giugno 2011, avrebbe affrontato problema con la (FNOVI) per stabilire sia gli strumenti legali disponibili per sanzionare i veterinari che rilasciano certificati falsi o fuorvianti, e la procedura che il veterinario ufficiale applica in questi casi (certificati falsi o fuorvianti rilasciati da veterinari pubblici o privati)

Risultati

Il ministero della Salute non ha ancora incontrato la FNOVI e non ha ancora concordato una data per l'incontro.

I veterinari regionali e delle AUSL in entrambe le regioni hanno riconosciuto l'esistenza di un problema relativo al trasporto di vacche da riforma non idonee ai macelli.

PROGETTO DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011
PER VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO

I principali fattori coinvolti sono i seguenti:

- mancata formazione per i veterinari privati e gli allevatori;
- esigenza di una svolta culturale nell'atteggiamento degli allevatori, dei veterinari privati e di alcuni proprietari di macelli;
- mancanza di macelli adatti disposti ad accettare bovini morti macellati con procedura d'emergenza nell'allevamento;
- le difficoltà che devono affrontare i Veterinari Ufficiali nell'adottare azioni volte a garantire il rispetto delle norme quando gli animali arrivano ai macelli e le responsabilità legali nel quadro del diritto italiano, che definisce colpevole l'allevatore e il trasportatore, ma non fa menzione del ruolo del veterinario privato, il quale redige certificati che consentono in alcuni casi il trasporto di animali non idonei.

PROGETTO DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011
PER VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO

In risposta le autorità regionali hanno adottato le seguenti azioni:

- l'Emilia Romagna ha sottoposto a monitoraggio il trasporto di mucche da latte e il loro ufficiali e privati sulla macellazione in allevamento dal 2007, compresa una breve sessione di formazione destinata ai veterinari privati sul benessere degli animali negli allevamenti di produzione del latte e durante il trasporto.
- Il livello regionale ha dato assistenza per la creazione di un servizio di macellazione in allevamento nella provincia di Parma, mettendo a disposizione una consulenza tecnica e giuridica.
- Informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione Agricoltura del sito web della provincia di Parma.

PROGETTO DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011
PER VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO

La Regione Veneto ha organizzato riunioni e formazione dal 2005 per veterinari AUSL e veterinari privati, allevatori da parte Agricoltura in materia di benessere con i punti critici del trasporto.

Oltre alla macellazione di emergenza nell'allevamento, la regione Veneto ha finanziato (al 25%) dal 2008, insieme al ministero dell'Agricoltura (50%), polizze di assicurazione per i produttori di latte che comprendono la possibilità di compensazione per la macellazione in allevamento per motivi collegati con il benessere degli animali, oltre che per motivi di salute o incidenti, con possibilità inoltre di coprire il costo di eliminazione delle carcasse. L'adozione e il finanziamento di tali polizze sono rivisti su base periodica.

Questo sistema di assicurazione non esiste in Emilia Romagna.

Animali non deambulanti (bovini-suini-equini-ovicaprini)

Ministero della salute

Regione Lombardia

Regione Veneto

Regione Emilia -Romagna

Regione Piemonte

Oggetto : Incontro in materia di misure di protezione degli animali durante il trasporto

Si organizza un incontro con Il Ministero della salute e le Regioni In elenco con la finalità di aprire un confronto sulle problematiche relative alle misure di protezione degli animali durante il trasporto.

A tal fine si chiede alle SS.LL. di voler partecipare al suddetto incontro che si terrà il giorno

22 maggio p.v. dalle ore 10.00 alle ora 17.00

RegioneEmiliaRomagna

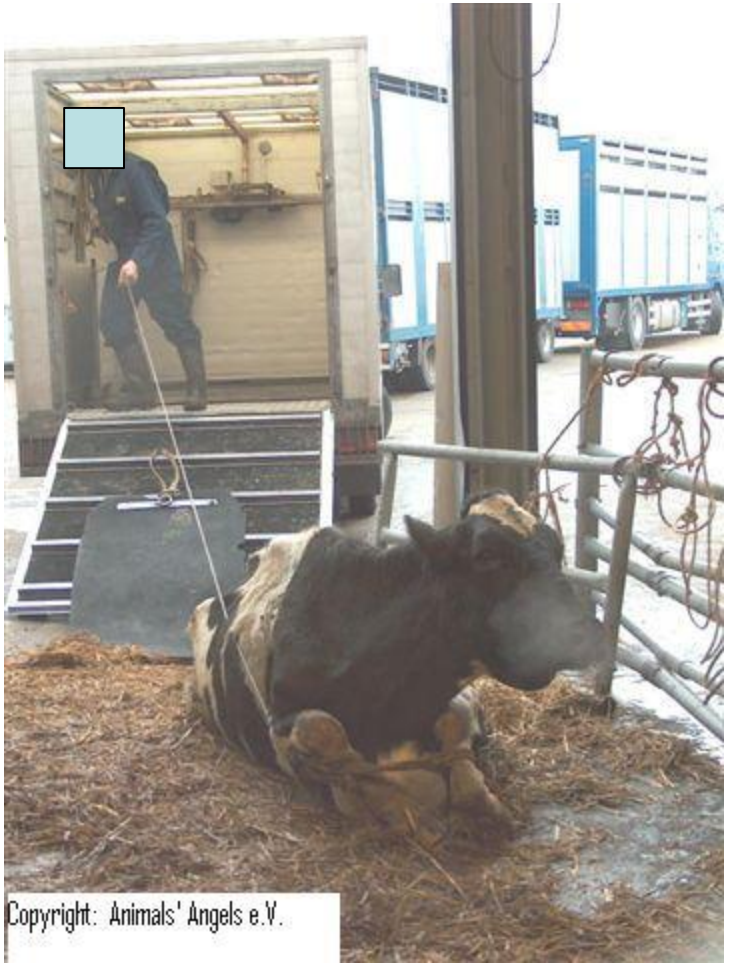
Copyright: Animals' Angels e.V.

Copyright: Animals' Angels e.V.

Copyright: Animals' Angels e.V.

CONCLUSIONI

- Le norme devono essere applicate (**comprese ed accettate**) nei tempi previsti
- L'interpretazione deve essere condivisa fra le differenti categorie

1. Formazione dei Veterinari Ufficiali ///
2. Formazione dei Veterinari Liberi Professionisti /
3. Formazione degli Allevatori
4. Informazione dei Consumatori

- Applicazione reale ed uniforme sul territorio comunitario e nazionale
- Intensificazione delle attività di vigilanza sui trasporti, in tutte le fasi del trasporto.
- Repressione senza attendere modifiche norme

CONCLUSIONI

- I Veterinari devono tutelare per primi il benessere degli animali
- I Veterinari Ufficiali sono i responsabili del rispetto delle normative a tutela del Benessere Animale
- Indispensabile la Collaborazione con le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, NAS)
- **Se le norme non sono rispettate altre figure sostituiscono il Veterinario Ufficiale anche non pubbliche** (Animals' Angels, LAV, Compassion in World Farming, ecc.)
- Visibilità delle azioni a favore della tutela degli animali

Grazie